



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA**

Direzione Generale – Via Ponte della Maddalena, 55 – 80142 Napoli

pec: [drca@postacert.istruzione.it](mailto:drca@postacert.istruzione.it) – email: [direzione-campania@istruzione.it](mailto:direzione-campania@istruzione.it)

**Procedura concorsuale straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado ai sensi del comma 2 dell'art.1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 - GRADUATORIE DI MERITO**

**IL DIRETTORE GENERALE**

- VISTA** la legge 7 agosto 1990 n. 241 nonché il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in tema di procedimento ed atti amministrativi;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, *“Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”*, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;
- VISTA** la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante *“Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”*;
- VISTA** la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante *“Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e il relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333*;
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante *“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”*, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205;
- VISTO** il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante *“Codice dell'ordinamento militare”* e, in particolare, gli articoli 678, comma 9, e 1014;
- VISTO** l'art. 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 *“Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106”*, come sostituito dall'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

- VISTA** la legge 18 luglio 2003, n. 186 recante *“Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado”*;
- VISTA** la legge 25 marzo 1985, n. 121, concernente *“Ratifica ed esecuzione dell’Accordo con protocollo addizionale, formato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede”*;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n.751, recante *“Esecuzione dell’intesa tra l’autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche”*;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175, recante *“Esecuzione dell’Intesa tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012”*;
- VISTO** il decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.159 e succ. mod. ed integr., ed in particolare l’articolo 1-bis (*Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente di religione cattolica*), commi 1 e 2;
- VISTO** il D.M. n. 9 del 19 gennaio 2024 recante *“Disposizioni concernenti le procedure concorsuali straordinarie riservate agli insegnanti di religione cattolica nella scuola dell’infanzia e della primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 2, del decreto legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.159, come sostituito dall’articolo 47, comma 9, lett. b), del decreto-legge 30 aprile 2022, n.36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n.79, e successivamente modificato dall’articolo 20, comma 6, lett. b), del decreto-legge 22 giugno 2023, n.75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n.112”*;
- VISTO** il D.D. n. 1328 del 29 maggio 2024, *“Procedura concorsuale straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado ai sensi del comma 2 dell’art.1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159”*;
- VISTO** il decreto AOODRCA prot. 68462 del 31 ottobre 2024 di ripartizione tra gli ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi della Regione Campani del contingente dei posti messi a bando per la Regione Campania, di cui agli allegati 1 e 2 del D.D. n. 1328 del 29 maggio 2024;
- VISTO** il decreto AOODRCA prot. 1 del 1 gennaio 2025 di costituzione della commissione esaminatrice del concorso di cui al D.D. 1328 del 29 maggio 2024, per la regione Campania e per l’accesso ai ruoli del personale docente di Religione cattolica della scuola secondaria di primo e secondo grado;
- LETTO** l’art. 8, comma 1, del D.D. 1328/2024 che dispone *“La commissione esaminatrice, sulla base della somma dei punteggi riportati nella prova orale didattico metodologica e nella valutazione dell’anzianità di servizio e dei titoli di cui all’articolo 7, predispone le graduatorie regionali di merito ripartite per ambiti diocesani [...]”*;
- VISTO** l’art. 8, comma 4, del D.D. 1328/2024 che dispone *“Il Dirigente preposto all’USR responsabile della procedura concorsuale approva con proprio decreto le graduatorie definitive di merito, sotto condizione dell’accertamento del*

	<i>possesso da parte dei candidati dei requisiti per la stipulazione del contratto a tempo indeterminato”;</i>
<b>VISTI</b>	gli atti della Commissione esaminatrice;
<b>TENUTO CONTO</b>	di quanto sancito dalla normativa vigente in materia di riserve di posti, richiamata espressamente dal bando di concorso della procedura de qua (art. 3), in particolare, Legge n. 68/1999, D.lgs n. 66/2010, D.L. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 74/2023, nei limiti dell’art. 5 dei D.P.R. n. 487/1994 e n. 82/2023, a mente di cui “1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso”;
<b>TENUTO CONTO</b>	di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di preferenze da applicare in caso di parità di punteggio complessivo conseguito da più candidati, in particolare dall’art. 5, comma 4, del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 (presenza/prevalenza di titoli di preferenza, ovvero, nei casi di assenza o a parità dei detti titoli, età anagrafica, possibile operatività della preferenza di genere, allorché prevista);
<b>CONSIDERATO</b>	che le graduatorie sono approvate sotto condizione dell’accertamento del possesso da parte dei candidati dei requisiti per la stipulazione del contratto a tempo indeterminato;
<b>RITENUTO</b>	di dover procedere ai sensi dell’art. 8 comma 3 del bando di concorso - fatta salva la possibilità di operare successive rettifiche anche in base ad eventuali sopravvenienze anche giudiziali - all’approvazione delle graduatorie regionali di merito di cui alla procedura concorsuale de qua redatte per ambiti diocesani della Regione e divise per ordine e grado di scuola, che, ai sensi dell’art. 1-bis, comma 2, del Decreto-legge, saranno utilizzate progressivamente e fino al loro esaurimento, per conferire incarichi a tempo indeterminato sulla base del fabbisogno annuale, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all’articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

## DECRETA

Art. 1 - Ai sensi dell’art. 8 del D.D. 1328 del 29-05-2024 sono approvate, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti, le Graduatorie di merito della procedura concorsuale straordinaria per titoli ed esami riservata agli insegnanti di religione cattolica per l’accesso ai ruoli nella scuola secondaria di primo e secondo grado, ripartite per gli ambiti diocesani della Regione Campania e divise per ordine e grado di scuola (Diocesi di **Acerra, Alife - Caiazzo, Amalfi - Cava de' Tirreni, Ariano Irpino - Lacedonia, Avellino, Aversa, Benevento, Capua, Caserta, Cerreto Sannita - Telesse - Sant'Agata de' Goti, Ischia, Montevergine, Napoli, Nocera Inferiore - Sarno, Nola, Pompei, Pozzuoli, Salerno - Campagna - Acerno, Sant'Angelo dei Lombardi - Conza - Nusco - Bisaccia, Santissima Trinità di Cava de' Tirreni, Sessa Aurunca, Sorrento - Castellammare di Stabia, Teano - Calvi, Teggiano - Policastro, Vallo della Lucania).**

Suddette graduatorie, redatte secondo l’ordine del voto finale di merito e tenendo conto delle preferenze e delle quote di riserva come per legge, sono allegate al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante.

Art. 2 - Il presente decreto è pubblicato all’albo e sul sito istituzionale di questo Ufficio Scolastico Regionale (<https://www.mim.gov.it/web/miur-usr-campania>).

Art. 3 - Avverso il presente decreto è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione sul su citato sito web istituzionale.

Art. 4 - Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.M. n. 9 del 19.01.2024, sul Portale unico è pubblicato l'avviso con l'indicazione della data di pubblicazione delle graduatorie sul sito istituzionale dell'USR per la Campania nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, al regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, e alle Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014.

**IL DIRETTORE GENERALE  
ETTORE ACERRA**

All'Albo e al Sito Web dell'USR per la Campania

Alle Diocesi della Campania